

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **NANNUZZI, LUZZATTO, SOLIANO, FERRI, FABBRI, CAPRARA, BARONTINI, JACOMETTI, MAGLIETTA, BETTOLI**

Presentata il 21 settembre 1959

Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale di ruolo delle predette carriere ed istituzione della III qualifica per il personale dei ruoli aggiunti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 luglio 1959, la prima Commissione della Camera dopo un approfondito esame di numerose proposte di legge, ha approvato, in sede legislativa, le nuove norme di « Avanzamento in soprannumero dei funzionari della carriera direttiva » sulla base di un testo finale presentato dal Governo.

Nella stessa seduta la Commissione esaminò un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Nannuzzi, Luzzatto, Berry, Pitzalis, Troisi e Bozzi, ed accettato dal Governo, con il quale veniva impegnato il Governo stesso a presentare, con procedura d'urgenza, un disegno di legge inteso ad estendere alle altre carriere — di concetto, esecutiva, ed ausiliaria — i criteri di avanzamento in soprannumero previsti dal nuovo testo approvato, ed il ruolo aperto per le prime tre qualifiche nelle stesse carriere, nonché l'estensione della terza qualifica al personale dei ruoli aggiunti.

Riferendoci alle ragioni esposte nelle ricordate proposte d'iniziativa parlamentare presentate « per le norme di avanzamento nelle carriere direttive » che sono le medesime per le altre carriere, sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge con la

quale intendiamo dare pratica attuazione al sopracitato ordine del giorno, sicuri di trovare il vostro incondizionato consenso.

Con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede alla sostituzione degli articoli 175, 184, 192 e 194, del Testo Unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, unificando le tre qualifiche iniziali per ciascun ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Con l'articolo 5 vengono apportate modifiche al 1° e 2° comma dell'articolo 344 del predetto Testo Unico, istituendo, anche per il personale dei ruoli aggiunti, la 3ª qualifica per tutte le carriere, e si precisano le norme per la valutazione dell'anzianità prescritta per il passaggio alla 3ª qualifica.

Con gli articoli 6, 7, 8 e 9, in ottemperanza a quanto proposto e approvato nell'ordine del giorno della 1ª Commissione della Camera, si stabiliscono le nuove norme per l'avanzamento in soprannumero delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Con l'articolo 10 si specifica l'applicabilità delle disposizioni della presente legge e con l'articolo 11 si precisa il modo per far fronte alla spesa necessaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 175 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario, o qualifica equiparata, e di vice segretario e di segretario aggiunto, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di segretario o qualifica equiparata si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 2.

L'articolo 184 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti di archivista, o qualifica equiparata, di applicato e di applicato aggiunto, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione alla qualifica di archivista o qualifica equiparata, si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 3.

L'articolo 192 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti di usciere capo, o qualifica equiparata, e di usciere e di inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico .

La promozione ad usciere capo o qualifica equiparata si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica di usciere.

Nello scrutinio, il Consiglio di amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

ART. 4.

L'articolo 194 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti di agente tecnico capo, o qualifica equiparata e di agente tecnico o qualifica equiparata, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione ad agente tecnico capo, o qualifica equiparata, si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

La promozione stessa viene effettuata con le modalità previste dal terzo comma del precedente articolo ».

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 344 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe, e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivistista o equiparato;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo o equiparate, e per le carriere del personale ausiliario tecnico, quelle di agente tecnico e agente tecnico capo o equiparate.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni 5 per le carriere direttive, di anni 6 per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni 2 per le carriere del personale ausiliario tecnico, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Il collocamento degli impiegati dei ruoli aggiunti nelle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario, di archivistista,

di usciere capo o equiparate e per le carriere del personale ausiliario tecnico nella qualifica di agente tecnico capo o equiparata, è disposto al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni otto per le carriere direttive, di anni nove per le carriere di concetto, di anni otto per le carriere esecutive, di anni quattro per le carriere del personale ausiliario e di anni otto per le carriere del personale ausiliario tecnico ».

ART. 6.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome e quelle con ordinamento autonomo, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di segretario principale e segretario capo e delle qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 20 per cento nel 1° anno;
- non più del 10 per cento nel 2° anno;
- non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengono utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 7.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome e quelle con ordinamento autonomo, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della attuale dotazione organica di primo archivista ed archivista capo e delle qualifiche equiparate computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 20 per cento nel 1° anno;
- non più del 10 per cento nel 2° anno;
- non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi

due anni della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 8.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a commesso capo nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome e quelle con ordinamento autonomo, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di commesso e commesso capo, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 20 per cento nel 1° anno;
- non più del 10 per cento nel 2° anno;
- non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 9.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui agli articoli 6, 7 e 8, con la cessazione del servizio di coloro che li occupavano o con la loro nomina a qualifica superiore.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

ART. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, comprese le Aziende autonome e quelle con ordinamento autonomo.

ART. 11.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.